



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE la L.R. n.10 del 15.05.2000;

VISTA la Legge Regionale, n.9 del 15 aprile 2021.Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 15 aprile 2021. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023 -

VISTA la Deliberazione n. 168 del 21 aprile 2021. “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento. Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”.

VISTO l'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, modificato dall'art. 44 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, che prevede l'erogazione dei contributi destinati alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie A e B,;

VISTO il comma 1 dell'art.81 della legge regionale 15 Aprile 2021, n.9, che ha autorizzato per l'anno 2021 la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore delle società sportive professionistiche, semi-professionistiche e dilettantistiche iscritte ai campionati nazionali di serie "A" e serie "B", indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2019/2020, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa dell'emergenza Covid-19, per le finalità di cui all'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n.31 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 5 dello stesso art.81 i contributi di cui al comma 1, sono erogati, fino alla percentuale dell'80% dello stanziamento, in proporzione alle quote di riparto del 2019, mentre per la restante quota del 20%, anche per far fronte a nuove eventuali richieste, con modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo d'intesa con il CONI;

VISTA la nota prot. 423220 del 5.7.2021 con la quale il Dirigente del Servizio 5 “Sostegno alle attività sportive” per il tramite del Dirigente Generale, ha chiesto all'Assessore regionale per il turismo, per lo sport e per lo spettacolo le proprie determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei contributi di cui l'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, modificato dall'art. 44 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nonché l'individuazione della quota da assegnare per le misure a sostegno in favore delle persone con disabilità;

VISTO la bozza di decreto con il quale l'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo ha definito le modalità/criteri per l'erogazione alle società sportive professionistiche, semi-professionistiche e dilettantistiche iscritte ai campionati nazionali di serie "A" e serie "B", indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2019/2020 dei contributi per le finalità di cui all'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n.31 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot.n.566929 del 08.09.2021 con la quale, ai sensi del comma 5 del citato art.81, l'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, ha trasmesso al CONI, al fine di acquisire la prevista Intesa, la bozza del provvedimento ;

VISTA la nota prot.n.458 del 3.09.2021 acquisita al prot.n.572240 del 14.09.2021 di questo Dipartimento con la quale il Comitato regionale Sicilia CONI con riferimento all'erogazione del 20% di cui all'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 ha proposto alcune modifiche al testo del la bozza del provvedimento

VISTO il D.A. n.2417 del 17.09.2021 con il quale, tra l'altro, nel prendere atto delle modifiche proposte dal CONI, è stato definito all'articolo 3, il punteggio minimo di 60/100 per l'ammissibilità a contributo delle singole istanze ;

VISTE le note prot.n.484 del 03/11/2021 e prot.n.485 acquisite, rispettivamente al prot.n.622951 del 11.11.2021 e prot.n.623509 del 12.11.2021 di questo Dipartimento, con le quali il CONI Comitato Regionale Sicilia, pur avendo espresso l'Intesa sul decreto 2417, dopo una attenta riflessione e una valutazione con le Federazioni interessate, ha rappresentato la necessità di modificare l'art. 6 delle Discipline approvate con il D.D.G.n.2991 del 27.10.2021 e con il D.D.G.n.2996 del 27.10.2021 riguardante l'art.21 della L.r.n.31/84, modificato dall'art.44 della L.r. 12.08.2014 n.21, nella parte relativa il raggiungimento, da parte delle Società sportive che hanno presentata istanza di contributo, del punteggio minimo di punti 60;

CONSIDERATO che con le medesime note, il CONI Comitato Regionale Sicilia ha espressamente richiesto di abbassare il punteggio minimo a 45 punti;

RITENUTO di dover apportare, prioritariamente, le suddette modifiche all'art.3 del D.A. n.2417 del 17.09.2021 e successivamente procedere a modificare l'art. 6 delle suddette discipline approvate con D.D.G.n.2991 del 27.10.2021 e con il D.D.G.n.2996 del 27.10.2021;

DECRETA
Articolo Unico

L'art.3 del D.A.n. 2417 del 17.09.2021 è così modificato:

“Art. 3

Verranno considerate non finanziabili le istanze che, sulla base di quanto stabilito all'art.1 e all'art.2 del presente provvedimento, non avranno raggiunto il punteggio complessivo minimo di 45/100”

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito Internet della Regione siciliana, ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68 e successive modifiche e integrazioni e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo,19.11.2021

F.to
Il Dirigente del Servizio
Dario Tornabene

F.to
Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta

F.to
L'ASSESSORE
Manlio Messina